

## **TI\_GERICHTE 52.2002.284 vom 4. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.284](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.284)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.284 du 4 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.284 del 4 marzo 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

anni dalla concessione, dedotto il 5% per ogni anno di esercizio: a) se il sussidio non è stato utilizzato per lo scopo per il quale venne concesso; b) se l'edificio viene destinato ad altro scopo o alienato; c) se il sussidio è stato ottenuto sulla base di motivazioni infondate o inveritiere. 3. L'alienazione dell'immobile di proprietà della Fondazione, avvenuta nel 2000, ingenera quindi l'applicazione dell'art. 19a lettera b LMInf. Il fatto che, come sostiene la ricorrente, la vendita è stata fatta in conseguenza della decisione cantonale di non più sussidiare l'attività dell'istituto non porta a diversa conclusione: la legge non prevede, infatti, eccezioni all'obbligo di restituzione a dipendenza dei motivi che hanno portato all'alienazione dell'immobile. 4. La ricorrente argomenta ancora che la deduzione dei costi dei sussidi ricevuti a fondo perso sarebbe già regolata nell'ambito della tassazione degli utili immobiliari. A prescindere dal fatto che l'applicazione della legge tributaria esula dalla competenza di questo tribunale, si rileva avantutto che, con decisione di tassazione 26.10.2000, la ricorrente è stata esentata dal tributo. Comunque, nel caso concreto, l'ente pubblico non chiede la restituzione di sussidi versati a fondo perso che vanno dedotti dalle spese d'investimento deducibili (art. 134 cpv. 2 LT), bensì il rimborso di contributi di costruzione, che, essendo soggetti per legge all'obbligo di restituzione all'avverarsi di determinate condizioni, non sono stati erogati a fondo perso. 5. Per quanto esposto il ricorso è quindi da respingere. Stante lo scopo benefico della ricorrente, il tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 18, 28, 43 PAmm; 15, 15a, 19a cpv. 2 LMInf; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.